

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7149 del 15/12/2025
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - RINNOVO DI CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO (PC) - CORSO D'ACQUA: FIUME PO - USO: ATTRAVERSAMENTO CON CONDOTTA - RICHIEDENTE: SOCIETÀ AGRICOLA AGRIFOGLIO S.S. - PRATICA: 24700/2025 - PROCEDIMENTO: PC18T0062
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7431 del 15/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quindici DICEMBRE 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - RINNOVO DI CONCESSIONE DI AREA
DEMANIALE IN COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO (PC) - CORSO
D'ACQUA: FIUME PO - USO: ATTRAVERSAMENTO CON CONDOTTA -
RICHIEDENTE: SOCIETÀ AGRICOLA AGRIFOGLIO S.S. - PRATICA:
24700/2025 - PROCEDIMENTO: PC18T0062 .**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25/07/1904, n.523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n.241 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge Regionale 14/04/2004, n.7, Capo II “Disposizione in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla Legge Regionale 11/2018, la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la Legge Regionale n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 - n. 1694 del 2017 - n.1740 del 2018 - n. 1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n.112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3 e ss.mm.ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia

Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la Deliberazione Giunta Regionale n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATO l'atto n. 3810 del 09/08/2019 con il quale è stata rilasciata alla Società Agricola Agrifoglio S.S. (C.F. e P.I.V.A.: 00670400233), la concessione per l'occupazione fino al 30/06/2025 di area demaniale del Fiume Po, ubicata in Comune di Castelvetro Piacentino (PC), Località Isolone ed identificati catastalmente al N.C.T. del precitato Comune ai mappali 62 e 190 del foglio 20, mediante posa di condotta per il trasporto di reflui chiarificati (Procedimento PC18T0062);

VISTA l'istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 115133 in data 25/06/2025 con la quale la summenzionata Società Agricola Agrifoglio S.S. (C.F. e P.I.V.A.: 00670400233), ha provveduto, a richiedere il rinnovo nei termini della succitata concessione;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione, avvenuta, ai sensi della L.R. n. 7/2004, in data 10/09/2025 sul BURERT (parte seconda) n. 235 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- del parere favorevole, con prescrizioni, espresso dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po - A.I.Po (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 174170 in data 02/10/2025);

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2025 (compreso);
- ha versato la somma pari a € 250,00 a titolo di deposito cauzionale in data 19/03/2019 nell'ambito del rilascio della concessione di cui la presente si pone come rinnovo;

DATO ATTO che in data 08/10/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionali Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del D.lgs n. 159/2011;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest";
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art 6 bis L.241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- a) di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., alla Società Agricola Agrifoglio S.S. (C.F. e P.I.V.A.: 00670400233), il rinnovo della concessione per il mantenimento dell'attraversamento "a cavaliere" con condotta finalizzata al trasporto di reflui chiarificati, di

terreni dell'argine maestro del Fiume Po, in Comune di Castelvetro Piacentino (PC), Località Isolone e identificati catastalmente al N.C.T. del precitato Comune al foglio 20, mappali 62 e 190, secondo la planimetria acclusa al Disciplinare allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Procedimento PC18T0062);

- b) di stabilire che** la concessione è valida **per anni 12 (dodici)** partire dalla data di adozione del presente atto di concessione;
- c) di approvare il Disciplinare di concessione** allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 04/12/2025;
- d) di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;
- e) di dare atto** che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico della concessionaria la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs 159/2011;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto per i canoni sino all'anno 2025 compreso è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in **€ 250,00** è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dalla concessionaria ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento alla concessionaria e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla ditta Società Agricola Agrifoglio S.S. (C.F. e P.I.V.A.: 00670400233), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC18T0062.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto il mantenimento dell'attraversamento "a cavaliere" di terreni demaniali dell'argine maestro del Fiume Po, sponda destra, con condotta in polietilene di diametro esterno pari a 225 mm finalizzata al trasporto in pressione di reflui chiarificati e lunghezza circa 18 m, ubicata in Comune di Castelvetro Piacentino (PC), in Località Isolone, censita al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 20, mappali 62 e 190, come da elaborato planimetrico.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni **12 (dodici)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di 2 (due) annualità di canone,

- la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di delibera di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
- 3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto, calcolato per l'anno 2025, ammonta a € **218,76**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015; il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **250,00**.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel

dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po – AIPo - assunto al prot. ARPAE n. 174170 del 02/10/2025 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Planimetria



Il legale rappresentante della ditta Società Agricola Agrifoglio S.S. (C.F. e P.I.V.A.: 00670400233), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 04/12/2025, firmato per accettazione dal legale rappresentante della concessionaria,



AIPO
Agenzia Interregionale per il fiume Po

Spett.le
ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Unità Gestione Demanio Idrico - Piacenza
Via Garibaldi, 50
29121 PIACENZA
aoppc@cert.arpa.emr.it

e p.c.:
Spett.le
COMUNE DI CASTELVETRO P.NO
P.zza Biazzi, 1
29010 CASTELVETRO P.NO (PC)
comune.castelvetro@sintranet.legalmail.it

Spett.le
Società Agricola Agrifoglio S.S.
Loc. Isolone -San Giuliano
29010 CASTELVETRO P.NO (PC)
rossi.aziende@pec.it

Classifica:6,10,20,03_Pidr/A, 8.vsfa,749/2025, 2

Oggetto: Richiesta di rinnovo, senza modifiche, concessione di aree del Demanio Idrico per trasporto, in pressione, di *reflui chiarificati*, in località *Isolone* del Comune di Castelvetro P.no (PC)_Parere idraulico.

Vostra Pratica 24700/2025 - Procedimento PC18T0062

richiedente: Società Agricola Agrifoglio S.S. – Sede Legale via Garibaldi, 10 Isola della Scala (VR).

Con riferimento alla Vostra nota meglio indicata in oggetto con protocollo ARPAE n. 148700 del 20.08.2025 (giusta prot. AIPo n. 24644 in pari data) ed afferente alla richiesta di rinnovo concessione di aree del Demanio Idrico precedente atto di concessione n. 3810 del 09/08/2019; quest'Ufficio

- VISTA la richiesta di rinnovo di occupazioni di aree di demanio idrico fluviale, già autorizzata e inerente all'attraversamento "a cavaliere" della sagoma arginale, per realizzazione di un attraversamento in cavidotto con tubazione in P.E Ø 225 mm, site in Comune di Castelvetro P.no, censite al NCT al Fg. 20-m.li n. 62 -190;
- PRESO ATTO che la Società richiedente ha presentato "istanza di rinnovo senza modifiche";
- VISTO il T.U. - R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I. (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26/04/2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po);
- EFFETTUATI gli opportuni accertamenti e considerata la compatibilità idraulica di quanto richiesto con la tutela delle opere idrauliche di presidio nonché con il buon regime idraulico;
- EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;
- VISTO il precedente parere idraulico espresso nel merito n. 11817 del 18.05.2017;
- VISTO il parere idraulico n. 2986 del 08.02.2019 espresso nel merito della variante al posizionamento;
- RISCONTRATO che l'intervento si pone al di sopra dell'idoneo franco di sicurezza arginale;
- RAVVISATO che l'utilizzo di idoneo manto di ghiaia in luogo di terreno vegetale non risulta ostativo verso la sicurezza e stabilità della struttura arginale in esame;
- VISTA l'integrazione progettuale, trasmessa dalla Società richiedente in data 04.07.2019 ed acquisita agli atti con n. 1640 del 08.05.2019,

per quanto di competenza

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
ai soli fini idraulici**

al rinnovo della concessione di aree del demanio idrico fluviale come indicato in oggetto, a riguardo dell'attraversamento arginale, con tubazione in polietilene del diametro mm 225, in conformità all'elaborato progettuale e le relative integrazioni già trasmesso nel 2019 come sopra indicato

Il presente atto è emesso subordinatamente al rispetto delle medesime prescrizioni già indicate nel precedente parere idraulico prot. AIPo 18210 del 25/07/2019 e qui sotto integralmente riportate:

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente parere annulla e sostituisce i precedenti pareri finora espressi nel merito.
2. L'utilizzo è accordato nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le aree in oggetto.
3. Nessuna modifica potrà essere apportata al progetto in esame salvo le modifiche tecniche apportate nell'ambito della presente autorizzazione di cui ai successivi capoversi.
4. L'attraversamento dovrà avvenire a cavaliere del corpo arginale con profondità per lo scavo di posa, non superiore a cm 10,00 rispetto alle quote attuali ed eseguendo la demolizione della pista di sommità, in bitume, sull'intero sedime interessato dalla posa in opera sia della. Nella fattispecie si prescrive che il manto di asfalto della locale pista ciclopedonale, ivi demolito, dovrà essere trattato e conferito in discarica come rifiuto speciale ai sensi delle norme ambientali vigenti in materia.
5. Dovrà garantirsi un ricoprimento della tubazione, **in scarpata e sommità**, con esclusione della traccia di pista ciclabile, di uno spessore di terreno vegetale con classificazione A4÷A6, minimo di cm 50 rispetto *alla generatrice superiore della tubazione.*;
6. al fine di ripristinare lo status originario della locale pista ciclopedonale, andranno parimenti aggiunti, in accoglimento all'istanza di modifica, sulla sola traccia di pista ciclabile arginale, uno strato di 50 cm idoneo strato di materiale inerte ghiaioso, di sottofondo, ed un idoneo spessore di manto di binder bituminoso.
7. rispettivamente a "monte" e a "valle" dell'attraversamento, sia in sommità che in scarpata, dovrà operarsi un raccordo con la sagoma esistente, rastremato verso una pendenza non superiore al 10%;
8. Dovrà successivamente operarsi, sulle superfici interessate dalle operazioni, idonea seminagione di sementi prative del tipo *loietto*;
9. L'estremità della tubazione, lato golena, dovrà essere dotata, nel periodo di non utilizzo, di flangiatura metallica a tenuta stagna.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. La Società richiedente, al fine di rilevare eventuali perdite idriche che, in condotta forzata, potrebbero ingenerare potenziali erosioni al manufatto arginale, durante il periodo di esercizio della tubazione stessa, è tenuta a monitorare costantemente la struttura arginale interessata dall'attraversamento. Nella fattispecie, ove si dovessero rinvenire eventuali perdite idriche, la Società richiedente è tenuta ad avvisare immediatamente lo scrivente Ufficio di Piacenza, il quale provvederà ad impartire alla Ditta medesima tutte le disposizioni atte al ripristino, ritenute più opportune, al fine di garantire il mantenimento in essere delle condizioni di sicurezza idraulica.
2. La Società richiedente dovrà garantire, a proprie cure e spese, il mantenimento della ricopertura sulla generatrice superiore della tubazione medesima. Pertanto, ogni qualvolta dovessero rinvenirsi erosioni

- o scompaginamenti, in prossimità dell'attraversamento, la Società richiedente, è tenuta prontamente a ripristinare, con ricariche di materiale litoide/terroso, l'officiosità e la funzionalità del manufatto idraulico maestro sino al raggiungimento degli standard tecnici di sicurezza qui imposti.
3. È in carico alla richiedente Società la responsabilità in materia di sicurezza in fase di realizzazione dell'intervento citato in oggetto.
 4. Trattandosi di intervento che ricade su un tratto di arginatura maestra, già sede della pista ciclabile de "Itinerario Ciclabile Via Po", la Società istante, propedeuticamente all'eventuale concreto inizio lavori, dovrà posizionare idonea segnaletica di temporanea chiusura della pista medesima. Nella fattispecie, al fine della tutela della incolumità dei fruitori della pista stessa, l'attraversamento non dovrà presentare sporgenze metalliche pericolose.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Considerato l'utilizzo della tubazione per fini di trasferimento da campagna a golena di reflui chiarificati, come da istanza che si riscontra, e che questo Ufficio si esprime esclusivamente nel merito idraulico, si rimanda agli Uffici preposti e competenti l'espressione circa la compatibilità rispetto alle vigenti normative ambientali;
2. Nell'eventualità che la tratta arginale in questione debba essere oggetto di interventi di ringrosso/rialzo, codesta Società è tenuta a rimuovere la tubazione medesima a proprie cure e spese. La stessa Società potrà eventualmente riposizionarla a seguito di nuova istanza di attraversamento.
3. Considerato inoltre che il manufatto arginale risulta essere periodicamente interessato da interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, la scrivente Agenzia si considera pertanto sollevata ed indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni che gli dovesse pervenire a seguito di eventuali danneggiamenti arrecati alla tubazione.
4. La Società richiedente sarà ritenuta civilmente e penalmente responsabile per ogni eventuale danno arrecato alla struttura arginale, alle cose od alle persone dovuto al non corretto esercizio, uso e mantenimento della tubazione di attraversamento arginale in questione.
5. In dipendenza della nuova morfologia del profilo di sommità arginale, e considerato che detta sommità arginale è utilizzata quale pista ciclopedonale, lo scrivente declina ogni responsabilità verso incidenti o danni che si dovessero verificare a cose e/o persone durante l'esercizio dell'attraversamento medesimo.
6. L'autorizzazione stessa si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale della Società richiedente, nella persona del Legale rappresentante/Amministratore, e con l'obbligo, da parte della stessa, di tenere sollevata ed indenne l'AIPo ed i suoi funzionari da ogni ricorso

- o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena.
7. Per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali e della Polizia Idraulica.
 8. La presente autorizzazione è rilasciata nei limiti di competenza di questa Agenzia, ferme restando le debite acquisizioni, da parte della Società richiedente, delle ulteriori necessarie autorizzazioni rilasciate dagli Enti preposti.
 9. Il presente parere idraulico potrà essere revocato in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio dello scrivente Ufficio sia per la riscontrata inadempienza alle clausole e prescrizioni tecniche che la regolano sia per ragioni di superiore interesse pubblico ed idraulico. Nel tal caso la Società richiedente è tenuta sia a rimuovere tempestivamente tutto quanto ritenuto inficiante per gli assetti idraulici della zona nonché a ripristinare funzionalmente il manufatto arginale, nel tratto attraversato, a sue totali cure e spese e senza pretendere alcun risarcimento di sorta.
 10. Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

IL DIRETTORE f.f.
in qualità di Dirigente della DTI Emilia Occidentale
Dott. Ing. Gianluca Zanichelli
*(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)*

VISTO: L'incaricato di Elevata Qualificazione Tecnica

Ing. Stefano Baldini



Firmato digitalmente da:

STEFANO BALDINI

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.